



**TRIBUNALE FEDERALE FIPAV**  
**COMUNICATO UFFICIALE N° 128 – 04 GIUGNO 2026**

Riunione del 27/05/2026

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE 105.25.26 NEI CONFRONTI DEI TESSERATI: **1) CUNEO GRANDA VOLLEY S.S.D. A R.L.** (cod. 01.003.015) in persona del Presidente p.t.

**2) B. P.** nella sua qualità di presidente e legale rappresentante del sodalizio Cuneo Granda Volley SSD

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi     Presidente
- Avv. Giuseppe Bianco   Vice Presidente
- Avv. Andrea Varano     Componente

Con atto di deferimento del 2 aprile 2026, la Procura Federale chiedeva a questo Tribunale di procedere nei confronti dei tesserati:

**A) CUNEO Granda Volley SSD a.r.l.** in persona del suo presidente p.t. sig. B. P., *per aver omesso di corrispondere in favore del sodalizio A.S.D. BUSNAGO VOLLEY TEAM il Premio di Compensazione dovuto per effetto ed in conseguenza del tesseramento dell'atleta L. M. per la stagione agonistica 2025/2026 nella misura di € 105,00, in tal modo contravvenendo alle seguenti disposizioni: artt. 1 e 5 Codice Etico FIPAV; art. 18 n. 3 Statuto FIPAV; artt. 2 e 61 R.A.T; artt. 1, 74 e 76 Reg. Giur. FIPAV;*

**B) Sig. B. P.**, *per il fatto contestato al precedente capoverso A) al sodalizio CUNEO GRANDA VOLLEY S.S.D. A R.L. del quale è Presidente nonché legale rapp.te p.t., a norma dell'art. 75 n 2 Reg. Giur*

**FATTO**

Con esposto del 4 marzo 2026, la Busnago Volley Ball Team informava la Procura Federale del mancato pagamento del premio di compensazione dell'importo di € 105,00 da parte della Cuneo Granda Volley SSD, dovuto per il tesseramento dell'atleta M.L.; era allegata la richiesta del predetto pagamento inviata a mezzo Pec il 19/02/2026.

La Procura Federale, avuto conferma del trasferimento dell'atleta e dell'ammontare del premio di compensazione da parte dell'Ufficio Tesseramento, inviava al Sodalizio sotto indagine ed al suo presidente atto di conclusione della stessa, senza tuttavia ricevere alcun riscontro; per tale motivo



deferiva entrambi i prevenuti davanti a questo Tribunale che li convocava per l'udienza del 27/5/2026 da tenersi in modalità telematica.

Nessuno scritto difensivo perveniva alla segreteria del Tribunale.

All'udienza si collegava per la Procura Federale l'avv. Fulvia Finotti la quale, dopo aver esposto le ragioni di fatto e di diritto del deferimento, chiedeva che fosse irrogata idonea sanzione nei confronti degli incolpati.

Si collegava anche il presidente della Granda Volley sig. P. B. il quale spiegava che lui non si occupava delle questioni riguardanti il settore giovanile che era gestito da apposita struttura societaria; precisava tuttavia di aver avuto conoscenza della esigua richiesta formulata dalla Busnago Volley Team e di aver censurato il comportamento della responsabile del settore giovanile che non aveva provveduto all'immediato pagamento di quanto richiesto, nonostante le diverse istruzioni impartite.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il Collegio, esaminati i documenti in atti ed ascoltata la deposizione del sig. P. B., considerato che la Cuneo Granda Volley è la Società Sportiva Dilettantistica tesserata FIPAV, cui fanno capo tutte le vicende disciplinari riguardanti il suddetto sodalizio a prescindere da eventuali divisioni di compiti o gestioni al suo interno, dichiara

la responsabilità disciplinare ascritta ai prevenuti con l'atto di deferimento e provvede come da dispositivo, anche per non essere stata fornita la prova dell'avvenuto pagamento

#### **P.Q.M.**

Il Collegio dispone la sanzione di mesi tre di sospensione da qualsiasi attività federale a carico del sig. P. B. nella sua qualità di presidente e legale rappresentante del sodalizio Cuneo Granda Volley SSD a r.l. e la multa di € 50,00 nei confronti del sodalizio.

Roma, 01 Giugno 2026

Il Presidente

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 04 Giugno 2026